

**COMUNE DI COLLEFERRO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TERZI DELL'**  
**ATTIVITA' DI VENDITA FIORI, PIANTE ED ARTICOLI**  
**FUNERARI ALL'INTERNO DELL'EDICOLA SITUATA NEL**  
**PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE**  
**UBICATO PRESSO VIALE DEI CADUTI DEL '38**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... nella residenza comunale di Colleferro.

Si sono costituiti i signori:

- ..... nato a ..... (.....) il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in qualità di ..... del Comune di Colleferro, a cui sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3 del TUEL 267/2000 giusto ..... n. .... del ....., il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto con sede in Piazza Italia n. 1 – 00034 Colleferro (Rm) - codice fiscale n. 02850240587 - che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente".

....., nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

- ....., nata a ..... (.....) il ....., codice fiscale ....., nella qualità di ....., ....., avente residenza/sede legale in ....., ..... (.....), iscritta nel registro della Camera di Commercio di ..... - sezione ..... - al repertorio economico amministrativo n. ...., come risulta dalla visura camerale n. . .... del ....., di seguito denominata anche “Concessionario”.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale n. .... del .... è stata indetta la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per la concessione di un’attività di vendita fiori, piante ed articoli funerari, ubicata all’interno dell’edicola situata nel piazzale antistante il Cimitero comunale ubicato in Viale dei Caduti del ‘38 :

per un importo a base d’asta da corrispondere al Comune soggetto a rialzo di euro 2016,00 (duemilasedici/00) annuali, per un periodo di anni 15 (quindici), (non è ammesso il tacito rinnovo), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del citato decreto;

- con la medesima determinazione n. .... del ..... è stata approvata la documentazione di gara compreso lo schema della presente convenzione autorizzandone al contempo la stipulazione;
- con determinazione dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati i verbali di gara e la concessione di cui trattasi è stata aggiudicata a ....., codice fiscale/partita I.V.A. ...., avente Residenza/sede legale in ..... n. ...., ..... (.....), iscritta nel registro della Camera di Commercio di ..... - sezione ..... - al repertorio economico amministrativo n. ...., come risulta dalla visura camerale n. .... del ....., avendo raggiunto un punteggio di ..... punti e con un'offerta annuale pari ad euro ..... (...../00);
- ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 dello stesso decreto, *ovvero* .....

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni di che trattasi, i predetti componenti, muniti dei necessari poteri e capacità giuridica, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto del contratto**

Il Comune di Colleferro, come rappresentato, affida in concessione ....., che *eventuale* a mezzo del suo rappresentante accetta, l'attività di vendita fiori, piante ed articoli funerari all'interno

dell'edicola situata nel piazzale antistante il Cimitero comunale ubicato in Viale dei Caduti del '38 per la durata di anni 15 (quindici), (non è ammesso il tacito rinnovo).

#### **ART. 2 – Condizioni e documenti contrattuali**

La concessione si intende affidata ed accettata nella piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato di gara (allegato sub A), e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dal Concessionario (allegato sub B).

I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 3 – Corrispettivo e revisioni**

Per l'intera durata della concessione, il soggetto gestore dovrà erogare al Comune di Colleferro il canone annuo offerto in sede di gara pari a € .....(euro ...../.....) in due rate uguali anticipate entro il 30/6 e il 30/11 di ogni anno.

E' previsto annualmente, a partire dal secondo anno, l'adeguamento ISTAT del prezzo in base all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.).

#### **ART. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subcontraenti. A tal fine comunicherà gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Concessionario si obbliga altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente, ecc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 5 – Svolgimento della concessione e obblighi del Concessionario**

La concessione oggetto del presente contratto comprende tutte le prestazioni ed attività previste nel Capitolato di gara (allegato sub A), e nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario (allegato sub B).

I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nell'esecuzione della concessione che forma oggetto del presente contratto il Concessionario si impegna e si obbliga:

- ad attuare e rispettare tutto quanto contenuto nei predetti documenti;
- ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei propri lavoratori dipendenti;
- a garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale idoneo per qualifica posseduta ed entità numerica;

#### **ART. 6 – Locali e attrezzature**

Gli spazi vengono concessi nello stato attuale. Eventuali lavori di adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza sia degli impianti che della struttura o qualsiasi altro intervento di miglioria devono essere

effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario. All'atto della consegna verrà stilato un apposito verbale di consistenza delle attrezzature per le quali sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature. In caso di negligenza comprovata nell'uso delle attrezzature consegnate il Concessionario dovrà rifondere i danni entro 30 giorni dall'accertamento, pena la decadenza della concessione.

Eventuali lavori o migliorie che il concessionario intende realizzare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune. Tutti gli interventi sull'immobile e sull'area alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune di Collesferro.

#### **ART. 7 – Spese, manutenzione ordinaria e straordinaria**

La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, delle attrezzature, dei locali è a carico del Concessionario, così come tutte le manutenzioni e le opere previste nel progetto tecnico/economico presentato allegato.

#### **ART. 8 – Garanzie**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato di gara, ha prestato garanzia definitiva di Euro ..... (.....) pari al 5% dell'importo totale della concessione, mediante Polizza Fidejussoria n. .... emessa dalla ..... il .....

Il Concessionario ha altresì presentato ai sensi del medesimo articolo del Capitolato, Polizza di Responsabilità infortuni, per il proprio personale e per gli altri utenti del servizio per danni a cose, persone o beni mobili, nel corso dell'esecuzione del servizio n. ...., rilasciata da

..... il ....., con un massimale RCT di Euro 500.000,00 per sinistro/persona/danni a cose e RC prestatori di lavoro di Euro 1.000.000,00 per sinistro/persona, con espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione servizio, con e per ogni danno anche se ivi non menzionati.

#### **ART. 9 – Verifiche e penali**

Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione da parte dell'affidatario con le modalità che riterrà opportune e finalizzate alla verifica di:

- rispetto delle clausole convenzionali;

L'Ente locale potrà attivare un monitoraggio delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell'utenza.

I controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni del Capitolato e del presente atto potranno essere svolti anche tramite controlli effettuati dai competenti organi sanitari.

Il Concessionario è obbligato a fornire al personale del Comune di Collesferro, all'uopo incaricato, tutta la collaborazione necessaria, consentendo l'espletamento della attività di controllo, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la documentazione relativa. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme, il Concessionario dovrà provvedere

tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Eventuali contestazioni sollevate dal personale incaricato avverranno in contraddittorio con il responsabile della concessione.

Nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti tra le parti, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 7 della presente convenzione, e fatte salve e impregiudicate, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, eventuali altre azioni, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 500,00 (cinquecentoeuro/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo sul termine di realizzazione di quanto previsto nel progetto allegato all'offerta tecnica presentata (Sub A), nonché agli obblighi previsti nel bando e in tutti i suoi allegati è stabilita in misura pari all'1 per 1000 dell'importo netto contrattuale, oltre le maggiori spese per risarcimento degli eventuali danni subiti e/o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Le sanzioni o la violazione degli obblighi contrattuali saranno contestati al Concessionario per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione della violazione, della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione presentata entro il termine sopra indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione oppure respinta con motivazione e con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Comune. In caso

di mancata presentazione, da parte del Concessionario della giustificazione entro il predetto termine, decade la possibilità di revoca e saranno applicate le penalità previste senza ulteriori comunicazioni. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dagli inadempimenti contestati.

#### **ART. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Colleferro, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 10 dicembre 2013, che le Parti dichiarano di ben conoscere, peraltro consultabili sul sito internet del Comune di Colleferro, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento derivanti dai suddetti codici comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave.

#### **ART. 11 – Cessione e subappalto**

È fatto divieto al Concessionario di subappaltare o comunque di cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente atto.

#### **ART. 12 – Risoluzione del contratto**

In caso di grave inadempimento della Società appaltatrice alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni contrattuali, il Comune dovrà assegnare,

mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta al Concessionario con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto.

#### **ART. 13 – Normativa di riferimento**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, s'intendono qui integralmente richiamate le disposizioni del bando, del capitolato di gara, e dell'offerta tecnica/economica presentata in sede di gara e nonché le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 14 – Tutela dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101 del 10.08.2018 le parti autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

#### **ART. 15 – Controversie**

Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla esecuzione del presente contratto, non risolte bonariamente tra le parti, saranno deferite al Foro di Velletri.

**ART. 16 – Dichiarazioni del Concessionario**

Il Sig. ...., nella qualità su espressa dichiara:

- di eleggere domicilio in ..... n. ...., ..... (.....)  
per la spedizione della normale corrispondenza, ed in Colleferro presso il  
Comune Piazza Italia n. 1, per eventuali controversie;

La presente convenzione viene regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo  
attraverso il versamento di € ..... (.....) effettuato mediante  
..... in data .....

**ART. 17 – Spese**

Tutte la spese relative al presente contratto restano a carico del  
Concessionario.

Comune di Colleferro	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
<i>F.to</i> .....	<i>F.to</i> .....

**Allegato A)** – Capitolato per concessione a terzi dell' attività di vendita  
fiori, piante ed articoli funerari all'interno dell'edicola situata nel piazzale  
antistante il Cimitero comunale ubicato in Viale dei Caduti del '38 ;

**Allegato B)** – Offerta tecnica presentata in sede di gara dal  
Concessionario.